

Legge regionale 21 luglio 1976 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 19/08/1986

Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 4

La deliberazione del Consiglio comunale d' individuazione delle aree per gli insediamenti abitativi, ai sensi del precedente articolo 3, è immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge, qualora non pervengano opposizioni nel termine di 15 giorni. In caso diverso tale esecutività consegue dalla deliberazione con la quale il Comune si pronuncia sulle opposizioni.

La deliberazione suindicata ha validità fino al 31 dicembre 1984, ai sensi ed agli effetti dell' articolo 17, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in essa previsti.

(1)(2)(3)

Avviso per estratto della deliberazione è pubblicato all' albo comunale e, dalla data di tale pubblicazione, la stessa è depositata a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune.

Note:

- 1 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 36, primo comma, L. R. 63/1977
- 2 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 8/1981
- 3 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 7/1983